

IL CONCEDENTE



IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO



IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n. 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Bettuzzi




G							
F							
E							
D							
C							
B							
A	17.04.2012	EMISSIONE		BERTUZZI	BECCARELLI	SALSI	
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE	
IDENTIFICAZIONE ELABORATO							
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO
5 8 8 4	P D	0	0 0 0	0 0 0 0	0	I A	F S
REV.	DATA:	0 9	A	MAGGIO 2012			
SCALA:	VARIE						

Legenda

- Linea ferroviaria Bologna-Verona
-  Stazione SFR
-  Ipotesi di localizzazione scalo merci
-  Corridoio Autostrada Cispadana e relative fasce di ambientazione e protezione acustica
-  Proposta di connessione/casello al sistema autostradale
- Sistema stradale principale
- ||||| Corridoi infrastrutturali di completamento del sistema stradale principale
- Fasce di ambientazione e di protezione acustica delle infrastrutture viarie e ferroviarie
- Rete ciclabile primaria
- Corridoi di completamento della rete ciclabile primaria
- Perimetro dei Centri Abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada

TERRITORIO RURALE

-  Aree di valore naturale e ambientale (AVN)
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico (ARP)
- Ambiti agricoli ad alta produttività agricola (AVA)
- Ambiti agricoli periurbani (AAP)

**SISTEMA DELLE TUTELE**

- Principali complessi architettonici storici non urbani
- Aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
- Edifici di interesse storico-architettonico
- Siti archeologici

TUTELA DEGLI ELEMENTI DI INTERESSE NATURALE E AMBIENTALE

- Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua
- Corsi d'acqua delle reti di bonifica con fascia di inedificabilità 10 m
- Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua
- Maceri
- Aree forestali e boschive
- Zone di tutela naturalistica
- ✓ Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- ➡ Corridoio ecologico: dorsale per il collegamento della rete ecologica intercomunale

- Acque pubbliche ai sensi del R.D. 1175/1933 e relative fasce di rispetto (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004

- Dossi/Paleodossi

AREE INTERESSATE DA RISCHI NATURALI


- Aree depresse o ad elevata probabilità di allagamento
- Fasce di espansione inondabili dei corsi d'acqua

INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

- Elettrodotti 380 Kv
- Elettrodotti 132 Kv

LIMITI E RISPETTI

- Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie e ferroviarie
- ++ + + + Limiti di rispetto cimiteriali




RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

P.S.C. DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)

TAVOLA T.1 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMA DELLE TUTELE - SCALA 1:10.000

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO




RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

P.S.C. DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)

TAVOLA T.1 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMA DELLE TUTELE - SCALA 1:10.000

TAV. 1.2



Legenda

TERRITORIO URBANIZZATO

- AC_4, Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione

TERRITORIO RURALE

- AVN, Aree di valore naturale e ambientale
- ARP, Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- AVA, Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

- Infrastrutture viaarie e ferroviarie
- Perimetro dei Centri Abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada

ZONE ED ELEMENTI DEL PSC

ZONE ED ELEMENTI DI TUTELA

- Fasce di rispetto (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 delle acque pubbliche (R.D. 1175/1933)
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua
- Dossi/Paleodossi

AREE INTERESSATE DA RISCHI NATURALI


- Aree depresse a maggiore probabilità di allagamento


INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

- Elettrodotti
- Metanodotti

LIMITI E RISPETTI


- Fasce di rispetto delle infrastrutture viaarie e ferroviarie
- Fasce di rispetto cimiteriali
- Fasce di rispetto dei depuratori






STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**


STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO




STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE


QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
R.U.E. DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)
TAVOLA T CARTOGRAFIA - SCALA 1:5.000







PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Art.18 Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale
(omissis)

TITOLO IV

TERRITORIO RURALE

Art. 29 .Territorio rurale

1. Il PSC delimita e perimetra. I seguenti ambiti del territorio rurale:

- **ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP)**
(omissis)
- **ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)**
(omissis)
- **ambiti agricoli periurbani (AAP)**
(omissis)

2. Il PSC individua inoltre, come aree di valore naturale e ambientale (AVN), le aree del territorio rurale sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, alle altre aree ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitivo. In particolare, sono identificate carne **aree di valore naturale e ambientale (AVN)**:

- gli "invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua", di cui al successivo art. 31,
- i "Corsi d'acqua della rete di bonifica", di cui al successiva art. 32,
- le" Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua", di cui 01 successivo art. 34,
- i "maceri" di cui al successivo art. 35,
- le aree boscate corrispondenti alla "zona di tutela naturalistica" e alle "aree forestali e boschive", di cui al successivo art. 36,

3. Nelle aree AVN volgono le prescrizioni delle NTA del PSC relative alle singole zone ed elementi di cui al precedente comma 2.

(omissis)

TITOLO V

ZONE ED ELEMENTI DI TUTELA

CAPO I - ELEMENTI DI INTERESSE NATURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Art.30 Sistema della rete ecologica

1. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità del territorio e identifica lo struttura portante della rete ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio.

2. In funzione della tutela e implementazione della rete ecologica il PSC riconosce i seguenti elementi funzionali:

- **i nodi ecologici**, coincidenti con le principali aree di valore naturale e ambientale, con riferimento art. A-17 della LR 20/2000, vocate alla valorizzazione degli aspetti naturalistici ed ecologici,
 - **i corridoi ecologici**, riferibili alle direzioni di collegamento per il completamento della rete individuate dallo schema della rete ecologica del PTCP e alle principali connessioni ecologiche locali da potenziare o da realizzare, attraverso lo progettazione e realizzazione di specifici interventi (fasce di ambientazione), per integrare la rete esistente ed aumentarne l'efficacia nella conservazione e diffusione della biodiversità.
 - **il corridoio ecologico**: dorsale per il collegamento della rete ecologica intercomunale, che ha come obiettivo lo riqualificazione e il potenziamento degli elementi ecologici di livello comunale con quelli di scala sovracomunale (ex-Bosco della Saliceto a sud e ZPS Valli Mirandolesi a nord).
3. Gli elementi costitutivi del sistema della rete ecologica di cui al precedente comma 2 sono rappresentati dalle seguenti zone del PSC:
- Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua, di cui al successivo art. 31,
 - Corsi d'acqua della rete di bonifica, di cui al successivo art. 32,

- Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, di cui al successivo art. 34,
- Maceri, di cui al successivo art. 35,
- Zona di tutela naturalistica e aree forestali e boschive, di cui al successivo art. 36,
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, di cui al successivo art. 37.
(omissis)

5. Il Piano Operativo Comunale è lo strumento per l'elaborazione e l'integrazione di specifici progetti pubblici e privati per la realizzazione e il miglioramento degli elementi della rete ecologica.

6. Nelle zone che costituiscono il sistema della rete ecologica sono ammesse tutte le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta, compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità e allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili.

7. Nei nodi ecologici non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza.

Art. 31 Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua

1. Le NTA di cui al presente articolo si applicano a tutti gli alvei dei corsi d'acqua naturali ed artificiali del territorio comunale, individuati con apposita grafia nelle tavole di PSC.

2. Negli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali gli interventi sono finalizzati a:

- garantire i deflussi delle portate di riferimento, evitando che si provochino ostacoli allo stesso si produca un aumento dei livelli idrici e si interferisca negativamente sulle condizioni del moto;
- garantire la stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

- garantire lo tutela e/o il recupero delle componenti naturali dell'alveo, soprattutto per quelle parti funzionali ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto (vegetazione spondale e ripariale per la stabilità delle sponde ed il contenimento della velocità di corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento di ampie sezioni di deflusso);

- mantenere l'assetto morfologico dei corpi idrici in rapporto alla funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché all'interazione con i livelli freatimetrici delle falde circostanti, ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e degli usi per essa programmati;

- ricostruire gli eventuali equilibri naturali alterati ed eliminare, per quanto possibile, i fattori di interferenza antropica incompatibili.

(omissis)

4. Sempre nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 5, e 6, se previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, è ammessa altresì la realizzazione di:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria ed idroviaria:

(omissis)

fermo restando che nei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, non completamente interrati, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, prevedendo l'attraversamento il più ortogonale possibile al tracciato del corso d'acqua.

I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti sono comunque subordinati al preventivo nulla osta dell'Autorità Idraulica competente, per i casi previsti dalla normativa vigente, e dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(omissis)

5. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi ed alvei di cui al presente articolo dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale Giunta con Delib. della Giunta RER n. 3939 del 6.9.1994 nonché in riferimento all'elaborato n. 5 "Quaderni

delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. In particolare:

- al di fuori dell'alveo normalmente attivo si dovrà cercare di mantenere, il più possibile la dinamica naturale di evoluzione della vegetazione, limitando gli abbattimenti agli esemplari ad alto fusto morti, pericolanti, debolmente radicati, che potrebbero essere facilmente scalzati e asportati in caso di piena. La necessità di abbattere le piante di maggior diametro deve essere valutata nelle diverse zone di intervento, in funzione delle sezioni idrauliche disponibili, sulla base di opportune verifiche documentate nel progetto, che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi di ritorno;

- dovranno essere evitate devegetazioni spinte, avviando per contro una manutenzione regolare, che preveda in generale un trattamento della vegetazione presente, tale da renderla non pericolosa dal punto di vista dello sicurezza idraulica, tramite tagli selettivi e diradamenti mirati, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni "giovanili", con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando la crescita di tronchi di diametro rilevante e favorendo invece le formazioni arbustive a macchio irregolare;

- i tagli di vegetazione dovranno essere effettuati nel periodo tardo-autunnale ed invernale, per evitare danni all'avifauna nidificante; gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfaldo in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche;

- dovunque la vegetazione arborea non risulti essere un ostacolo all'invaso ed alla officiosità idraulica del corso d'acqua, si dovranno instaurare forme di bosco igrofilo "maturo", per le notevoli implicazioni ecologiche e paesaggistiche;

- nella realizzazione di opere di difesa spondale si dovrà ricorrere all'impiego delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, al fine di minimizzare l'impatto sull'ecosistema e sul paesaggio, con il rinverdimento mediante la messa dimora di piante di specie autoctone e, all'occorrenza, anche con movimento di terra che ricostituisca lo stato preesistente prima di procedere al rinverdimento. Detti interventi dovranno essere specificatamente indicati negli elaborati di progetto;

- nella manutenzione di opere esistenti si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai requisiti tecnici dell'ingegneria naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione, da valutare caso per caso. Interventi di parziale ricostruzione o ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o laterizio dovranno essere realizzati adottando, per le superfici a visto di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti;

è vietata, salvo casi eccezionali derivanti da situazioni di pericolosità idraulico documentato, la realizzazione di interventi che prevedono:

- manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse) se non adiacenti od opere d'arte e comunque minimizzandone l'impatto visivo;

- scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite;

- rivestimenti di invasi, di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;

- tombamenti di corsi d'acqua;

- rettificazioni e modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua;

- eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva ed arborea;

a meno che ciò non sia reso indispensabile in particolari situazioni per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza da documentarsi e motivarsi adeguatamente nel progetto:

- saranno di contro consentite le opere completamente interrate (drenaggi di vario genere, diaframmi, pali di fondazione) che non interferiscono negativamente con le dinamiche degli acquiferi sotterranei e che non alterino significativamente l'assetto morfologico-vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato.

6. Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali, in applicazione delle disposizioni del P.S.F.F. (Piano Stralcio Fasce Fluviali) dell'Autorità di Bacino del Fiume PO, sono vietate:

(*omissis*)

- trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale o edilizio, se non prevista da specifici progetti approvati di sistemazione idraulica o di restauro naturalistico;

- Tagli di alberi o prelievi di vegetazione minore senza autorizzazione da parte degli enti preposti (uffici competenti della Regione o del Consorzio di Bonifica).

(*omissis*)

Art. 32 Corsi d'acqua della rete di bonifica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano allo fascia di tutela fluviale del reticolo minore di bonifica corrispondente ad una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato dello sponda o dal piede arginale esterno.

(*omissis*)

3. Alle fasce. di tutela di cui al precedente comma 1 si applicano inoltre le disposizioni del precedente articolo 31.

4. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici va comunque mantenuta libera, da ogni elemento che ostacoli il passaggio, una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Art. 33 Fasce di Tutela delle acque pubbliche ex DLgs. 42/2004

1. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono le ulteriori aree che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche, e corrispondono alle fasce previste dall'art. 142, comma 1, lett. c, del DLgs. 42/2004.

2. Le fasce di tutela delle acque pubbliche. Sono principalmente. rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni paesaggistiche degli ambienti fluviali, nonché a valorizzare/potenziare lo fruizione dell'ambiente fluviale e peri fluviale per attività ricreative del tempo libero e. la coltivazione agricola del suolo.

3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sono assoggettati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del DLgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2 comma s) del DLgs. 63/2008, secondo quanto disposto dall'DM. 94 della LR n. 3 del 1999.

Art. 34 Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

1.Le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono definite in base a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici; la fascia che delimita tali zone, in conformità all'art. 17 comma 2b) del PTCP vigente, corrisponde alla zona di antica evoluzione fluviale o a barriere antropiche delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Tali zone comprendono:

- le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale, sotto il profilo vegetazionale e paesaggistico e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico e della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua,
- le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

2. Le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua, nonché a consentire la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e lo coltivazione agricola del suolo. In particolare le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua assumono una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica.

3. Nelle zone di cui al presente articolo sano ammessi i seguenti interventi, purché coerenti con le finalità di cui al comma precedente ed eventualmente accompagnati dalla realizzazione congiunta di opere volte alla riduzione del rischio idraulico od alla valorizzazione dell'ambiente:

- con riferimenti alle infrastrutture ed agli impianti per servizi di pubblica utilità:

(*omissis*)

c) nuova realizzazione delle seguenti infrastrutture ed impianti:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

(*omissis*)

qualora previsti in strumenti di pianificazione nazionale, regionale o provinciale. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(omissis)

Nella definizione dei progetti di realizzazione di ampliamento, e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui ai punti a), b) e c) si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua prevedendo l'attraversamento il più ortogonale possibile al tracciato del corso d'acqua,

(omissis)

4. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi ed alvei dovranno comunque attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunto con Delib. della Giunta RER n. 3939 del 6.9.1994 nonché in riferimento all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

(omissis)

Art. 37 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

1. Il PSC individua le "zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale", in coerenza con il PTCP, corrispondenti alle parti del territorio caratterizzate dalla presenza di elementi di significativo intenso paesaggistico e/o naturalistico, in relazione a particolari condizioni morfologiche, vegetazionali di diversità biologica e di ridotta antropizzazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte al mantenimento, recupero e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e/o naturalistiche delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, anche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.

3. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

(omissis)

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti dalle disposizioni del PTCP ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

(omissis)

Art. 38 Dossi/poleodossi

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla Tutela dei dossi/paleodossi, rappresentati con apposita grafia nelle tavole di PSC, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare lo funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

2. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche delle morfostrutture su cui si interviene; non potranno pertanto, essere previsti interventi edili o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini di sbancamenti e/o riporti, fatta salva quanto previsto dal comma 3.

3. Qualora sia necessario realizzare interventi infrastrutturali che comportino una rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico dello morfostruttura per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica e di inserimento e valorizzazione paesistica ambientale.

(omissis)

Art. 43 Infrastrutture per la viabilità

1. Il PSC individua i corridoi infrastrutturali per lo realizzazione delle arterie stradali necessarie per il completamento della rete stradale primaria del territorio comunale e per il raggiungimento degli obiettivi del PSC. Questi sono:

- corridoio infrastrutturale per il completamento della tangenziale nord / variante di Rivara. Il nuovo sistema stradale dovrà essere interrotto da intersezioni adeguatamente conformate, atte a connettere gli ambiti di possibile trasformazione urbano previsti dal PSC nonché a garantire la relazione, sia con il nuovo corridoio infrastrutturale di connessione con l'autostrada regionale Cispadana, sia con lo SP 468;

(omissis)

- corridoio infrastrutturale per la connessione all'autostrada Cispadana. Il nuovo sistema stradale, che si compone di due tratti autonomi, dovrà essere interrotto da intersezioni adeguatamente conformate atte alla connessione con lo parte terminale orientale della tangenziale sud, all'intersezione con la via degli Estensi, e con il nuovo tacciato della Tangenziale nord/variante di Rivara. Il tratto tra lo via degli Estensi e la tangenziale nord svolge il ruolo autonomo di elemento di completamento e connessione tra la Tangenziale nord/variante di Rivara e la tangenziale esistente.

2. La "Proposta di connessione del casello al sistema autostradale" è rappresentata in modo ideogrammatico nella Tavola del PSC, non trattandosi di un vero e proprio tracciato stradale o di una localizzazione precisa del casello, ma di una "indicazione" da definire più compiutamente in sede di pianificazione operativa, alla luce degli esiti della progettazione regionale.

3. I corridoi indicati dal PSC costituiscono un riferimento in termini di direzione di collegamento e di ubicazione rispetto agli agglomerati urbani esistenti ma dovranno essere precisati in sede di progettazione esecutiva e di relativo POC.

4. Nella progettazione dei tracciati stradali relativi ai corridoi indicati nella cartografia del PSC occorrerà privilegiare l'alternativa di tacciato che garantisca la maggior distanza da edifici residenziali e usi sensibili.

5. La progettazione della infrastruttura viaria deve riguardare l'insieme costituito dalla sede stradale, così come definita dal Nuovo Codice della Strada (DLgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 e s.m.), nonché la relativa fascia di Ambientazione. Per "fascia di ambientazione" si intende l'insieme di tutte le opere e delle porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni territoriali degli impatti correlati alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, avente valore di dotazioni ecologiche ed ambientali.

(omissis)

TITOLO VII

LIMITI E RISPETTI

Art. 46 Elettrodotti

1. Il PSC individua, con apposita grafia le linee elettriche ad alta tensione (n. 1 linea 380 kV di competenza Terno, n. 1 linea 132 kV di competenza RFI a terna singola, n. 2 linee 132 kV di competenza Enel, a terna singola) esistenti.

2. Per gli elettrodotti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138 "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione dello Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", le fasce di rispetto sono da definire ai sensi dei DD.MM. 29 maggio 2008 recanti "Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ed approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica".

3. L'eventuale eliminazione di un elettrodotto fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

4. La realizzazione di nuove linee elettriche è ammessa, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, previo assenso dell'amministrazione comunale che potrà concordare

modifiche di tracciato o concordare particolari modalità di inserimento ambientale e/o paesaggistico, in relazione alle caratteristiche delle aree attraversate.

Art. 50 Limiti di rispetto cimiteriale

1. Il PSC individua, con apposita grafia, gli ambiti di rispetto dei cimiteri esistenti (San Felice, Rivara e San Biagio), ai sensi dell'art 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10.9.90 n. 285.
2. Negli ambiti di rispetto dei cimiteri valgono le disposizioni di cui alla Legge 166/2002.

Art. 51 Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie

(*omissis*)

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

TITOLO II° SISTEMA AMBIENTALE

Art. 65 Viabilità

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti i sensi del D.Lgs 3.4.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m., Il RUE provvede ad indicare i rispetti stradali, secondo la classificazione seguente:

- Strade di tipo A - Autostrade

Le costruzioni devono osservare una distanza minima dal ciglio stradale di m 60, all'esterno del perimetro dei centri abitati;

(omissis)

2. Il RUE individua, con specifica grafia, le aree destinate alla viabilità. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite non solo alle aree rappresentate in cartografia, ma altresì all'intera rete viaria di proprietà pubblica, presente nel territorio comunale.

(omissis)

SEZIONE II TERRITORIO RURALE

Art. 47 Prescrizioni particolari per il territorio rurale

(omissis)

4. Negli ambiti del territorio rurale del PSC, si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari:

a) la realizzazione di infrastrutture interrate o in trincea (ad es. sottopassi) che possono produrre interferenze sul flusso idrico della falda freatica per uno sviluppo lineare superiore a m 100, è da sottoporre a Studio di Impatto Ambientale;

b) in tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, a servizio di attività dove risulta possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti), la superficie destinata alla sosta di veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e in modo che le acque meteoriche di "prima pioggia" siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere o addotte al dispositivo di depurazione (si definiscono "acque di prima pioggia" quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ed una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuite sulla superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti);

(omissis)

Art. 48 Aree di valore naturale e ambientale (AVN) 1.

(omissis)

Art. 49 Ambiti agricolo di rilievo paesaggistico (ARP)

(omissis)

Art. 50 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)

(omissis)

Art. 58 Prescrizioni di carattere acustico

1. La documentazione di previsione di impatto acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004, deve essere redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:

- realizzazione;
- modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere;
- potenziamento, delle seguenti opere:

(omissis)

b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

(omissis)

2. La documentazione di previsione di impatto acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della L.R. n. 15/2001,

(omissis)

3. La valutazione di clima acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004 e ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n. 15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma 1.

(omissis)

7. Non è ammesso l'insediamento di usi residenziali o sensibili ad una distanza inferiore a 50 m:

- dai confini stradali del sistema tangenziale esistente e di previsione, sia a San Felice che a Rivara,
- dai confini stradali del collegamento con il nuovo casello Autostradale Cispadana,
- dall'asse del binario esterno della ferrovia. Non è ammesso l'insediamento di usi residenziali o sensibili ad una distanza inferiore a 100 m dall'autostrada Cispadana.

(omissis)